

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) ESERCIZI 2022-2024

RELAZIONE SINTETICA

Sommario

I.	PREMESSA	3
II.	CONTESTO DI RIFERIMENTO	3
III.	ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA.....	5
IV.	FABBISOGNI 2021-2023	6
a.	Criteri di redazione del Piano	6
b.	Modalità di reperimento del personale	7
c.	Prestazioni aggiuntive	8
d.	Vincoli finanziari	8
e.	Ciclo della performance	8

I.PREMESSA

La centralità del Piano triennale del Fabbisogno di Personale, quale atto di programmazione e strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, di efficienza, di economicità e di qualità dei servizi erogati, è sancita dagli artt. 6 e 6ter del Decreto legislativo n. 165 del 2001 come novellato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Il piano triennale del fabbisogno è definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa, predisposto in coerenza con l'atto aziendale, e si sviluppa nel rispetto dei vincoli finanziari e degli equilibri di finanza pubblica in materia di spesa del personale, è in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, e deve essere anche pienamente coerente, oltre che con i principi generali di legalità, con la disciplina in materia di anticorruzione.

Il Piano si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata. Esso deve, quindi, considerarsi uno strumento programmatico modulabile e flessibile per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione.

II.CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute è stata istituita con la LR 17 dicembre 2018 n. 27 "*Assetto organizzativo e istituzionale del Servizio Sanitario Regionale*" a decorrere dall'1.1.2019 e succede all'ex Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi che viene contestualmente soppresso.

La LR 27/2018 sancisce che ARCS assicura compiti di carattere tecnico specialistico, per la definizione e la realizzazione degli obiettivi di governo in materia sanitaria e sociosanitaria e, a tal fine, fornisce supporto alla Direzione Centrale Salute per l'individuazione, da parte della Giunta regionale, del sistema di valutazione e degli obiettivi degli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale nonché:

a) fornisce il supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione centrale di cui al comma 1, nell'ambito di quanto previsto, in merito alla Centrale unica di committenza regionale, dall'articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative);

b) svolge le attività tecnico specialistiche afferenti a:

1) gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;

- 2) gestione del rischio clinico e valutazione della qualità;
 - 3) misurazione degli esiti;
 - 4) valutazione di impatto delle innovazioni e delle tecnologie sanitarie;
 - 5) valutazione degli investimenti;
- c) cura il coordinamento e il controllo:
- 1) delle reti cliniche di cui all'articolo 9 LR 27/2018, delle quali ne cura altresì l'attivazione;
 - 2) del governo clinico regionale di cui all'articolo 10 LR 27/2018;
 - 3) delle iniziative di formazione e di valorizzazione delle molteplici figure professionali, anche tecnico-amministrative, operanti nei settori sanitario e sociosanitario;
 - 4) delle azioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica;
 - 5) delle azioni di sanità veterinaria;
 - 6) della gestione delle tecnologie sanitarie;
 - 7) del sistema informatico del SSR, anche ai fini del suo sviluppo;
 - 8) del sistema informativo, anche ai fini del suo sviluppo, ivi compresi i flussi ministeriali; tutte le informazioni sono condivise con la Direzione centrale di cui al comma 1, che può chiedere ulteriori estensioni e approfondimenti;
- d) svolge compiti di struttura di valutazione di health technology assessment, ai sensi dell' articolo 1, comma 551, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- e) per la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (DCSPSD), svolge compiti di struttura di osservazione epidemiologica a supporto della pianificazione regionale, di struttura di programmazione attuativa e di struttura di controllo di gestione;
- f) svolge attività di monitoraggio e vigilanza sugli enti del SSR, fornendo costantemente i dati rilevati alla DCSPSD.

Fermo quanto sopra ad ARCS possono con deliberazione della Giunta regionale, previa informazione alla Commissione consiliare competente, essere attribuiti ulteriori compiti, anche al fine di assicurare:

- a) attività di analisi e di valutazione a supporto delle funzioni di pianificazione e programmazione regionali di settore;
- b) specifiche attività di supporto per esigenze del Servizio sanitario regionale anche a beneficio di uno o più enti del SSR;
- c) specifiche funzioni sanitarie accentrate di supporto alla erogazione diretta delle prestazioni al cittadino;
- d) ogni ulteriore attività di interesse per i sistemi sanitario e sociosanitario.

Con DGR 189/2021 sono state attribuite a decorrere dall'1.1.2021 anche le funzioni di supporto alla Direzione Centrale Salute nel settore delle tecnologie ed investimenti di cui alle linee di finanziamento sovra-aziendale n. 28-29-31-32 (tab. 2).

La DGR n. 1965/2021 ha, inoltre, previsto l'incardinamento in ARCS delle seguenti funzioni

- Centro Unico regionale di produzione degli emocomponenti (CURPE)
- Raccolta sangue territoriale
- Coordinamento della rete cure sicure

tramite scorporo dalle aziende sanitarie ove attualmente incardinate, cui consegue necessariamente il trasferimento del personale necessario ad assicurare dette attività.

Con la successiva DGR 321 dell'11.3.2022 si è disposto che la centralizzazione deve essere avviata entro il 30.04.2022 e conclusa entro il 31.12.2022.

L'Azienda ha personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1-bis del D.L.vo 502/92 e s.m.i..

III.ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

L'articolazione organizzativa e strutturale è definita nell'Atto Aziendale approvato con decreto del DG n. 115 del 7 maggio 2020.

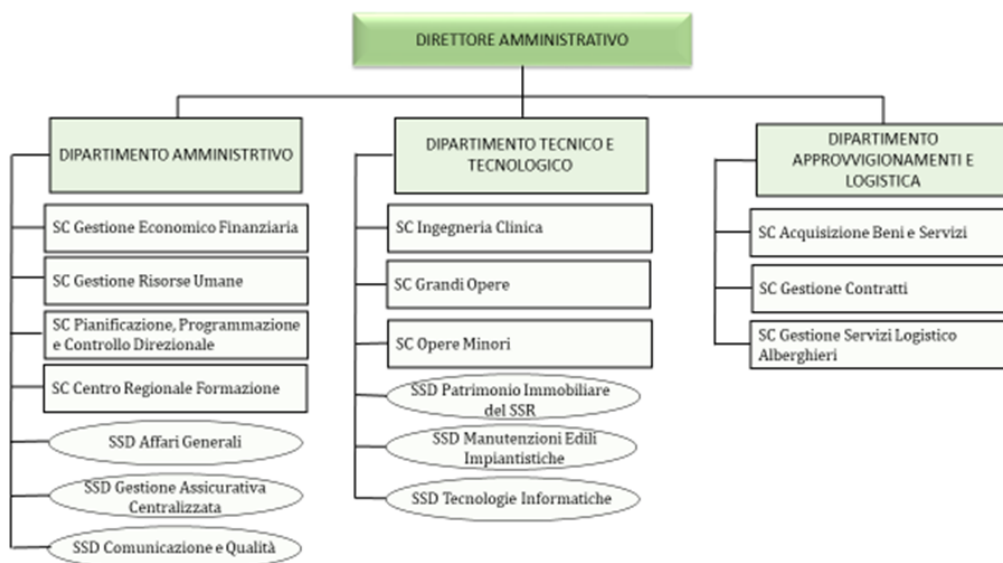
L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di organizzazione e gestione con cui si dà attuazione al principio di partecipazione dei professionisti al processo decisionale, secondo i rispettivi ambiti di responsabilità.

L'organizzazione dell'Azienda è articolata nelle seguenti tipologie di Strutture Organizzative:

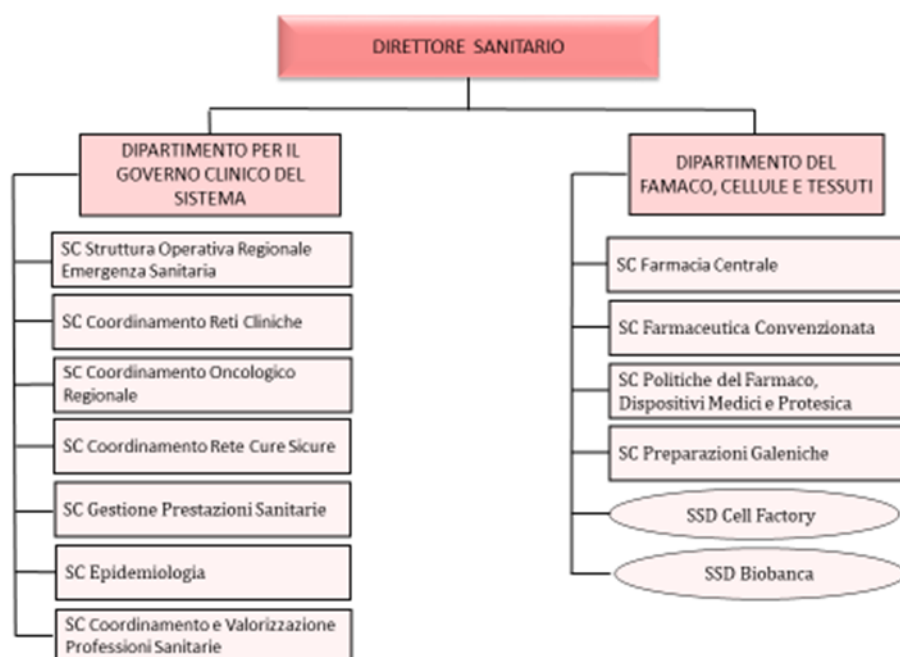
- Dipartimenti;
- Strutture Complesse (S.C);
- Strutture Semplici a valenza dipartimentale (S.S.D.);
- Strutture semplici di strutture complesse (S.S.)
- Servizi (sub articolazioni di strutture e/o aree tecniche affidate a personale del comparto)
- Uffici (sub articolazioni di strutture e/o aree amministrative affidate a personale del comparto).

Di seguito si dà evidenza dell'organigramma aziendale:





4



5

La sede legale è in Udine a cui si aggiungono due sedi operative di cui una a Pordenone per le funzioni di logistica centralizzata e una a Palmanova per le funzioni di emergenza sanitaria regionale (SORES).

IV.FABBISOGNI 2022-2024

a. Criteri di redazione del Piano

Il PTFP 2022-2024 è stato predisposto alla luce delle indicazioni operative e metodologiche impartite dalla Direzione Centrale Salute con nota prot. 27185 del 26 novembre 2020 così come

integrata dalle disposizioni recate dalla DGR 321/2022, tenendo conto dei tetti di spesa fissati per l'anno 2021 dalla DGR stessa e sintetizzato nelle tabelle allegate.

Ai fini della determinazione del fabbisogno distinto per profili professionali si è tenuto conto delle funzioni già attivate in ARCS, della eventuale necessità di consolidare gli assetti anche in relazione all'incrementato carico di attività centralizzate nonché della previsione di progressivo avvio di nuove funzioni assegnate dalla LR 27/2018 e LR 22/2019.

Nella redazione del Piano si è tenuto conto della imprescindibile necessità di consolidare le dotazioni organiche delle strutture cui afferiscono le funzioni ed i compiti istituzionali assegnati dalla LR 27/2018 e dalla LR 22/2019, onde non vanificarne la portata riformista.

Il Piano prevede quindi un progressivo incremento della propria dotazione organica sia in termini quali-quantitativi, nonché la progressiva stabilizzazione di alcuni rapporti ancor oggi basati sul comando o sulla somministrazione di lavoro.

Ciò posto nella determinazione complessiva del fabbisogno si è tenuto conto dell'analisi dei seguenti elementi:

- ☞ articolazione dei professionisti per ruolo, categorie e profilo;
- ☞ esigenze delle singole unità operative ed evidenziate anche da una produzione di orario eccedente le soglie contrattuali
- ☞ tempi di attuazione dei documenti programmatori;
- ☞ distinzione tra attività continuative e, dunque, da soddisfare con contratti di lavoro a tempo indeterminato e attività, invece, connesse ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;
- ☞ modalità con le quali si intende far fronte al fabbisogno di personale a tempo indeterminato e determinato;
- ☞ ricorso alle prestazioni aggiuntive a vario titolo;
- ☞ necessità di Contratti Libero Professionali;
- ☞ necessità di Convenzioni con altre aziende del SSR.

b. Modalità di reperimento del personale

Al fine di curare l'ottimale distribuzione delle risorse umane sia in termini quantitativi che qualitativi ARCS procederà al reclutamento delle risorse privilegiando ove possibile le procedure di mobilità esterna, i comandi in ed in subordine il reclutamento di nuovo personale.

Per alcune attività che, in considerazione delle dimensioni di ARCS, non necessitano di professionalità stabilmente presenti in Azienda, si procederà, analogamente a quanto fatto in passato, all'attivazione di convenzione con gli enti del SSR (es. medico competente, esperto qualificato, ecc.) o all'attivazione di incarichi professionali.

Per fronteggiare esigenze a carattere temporaneo, situazioni emergenziali o picchi di attività potranno essere attivati per i profili del comparto di lavoro somministrato.

c. Prestazioni aggiuntive

L'acquisto di prestazioni aggiuntive è contemplato per fronteggiare situazioni emergenziali riconducibili esclusivamente al funzionamento della Struttura operativa regionale di emergenza sanitaria, attiva sulle 24 ore 7 giorni su 7.

d. Vincoli finanziari

Il PTFP è predisposto con riferimento all'anno 2022 nel rispetto dei vincoli finanziari di bilancio e del tetto di spesa fissato dalla Regione con deliberazione di Giunta n. 321 del 11 marzo 2022.

In considerazione delle argomentazioni esposte al punto precedente il fabbisogno espresso per gli anni 2023-2024 costituisce una proposta di sviluppo correlata alla presa in carico di funzioni attualmente agite in via embrionale o non ancora agite da ARCS ma assegnate dalla LR 27/2018 di riforma del SSR, la cui realizzazione risulta condizionata dal finanziamento delle poste di bilancio e dalla conseguente rimodulazione del tetto di spesa aziendale fissato nella precitata DGR.

L'effettiva programmazione si atterrà, pertanto ai vincoli posti dalla Regione con il finanziamento di bilancio e la fissazione dei tetti di spesa per il personale riferiti agli esercizi 2023-2024.

e. Ciclo della performance

Essendo la definizione e realizzazione degli obiettivi aziendali fortemente condizionata dalla consistenza quali-quantitativa delle risorse umane presenti in azienda, il ciclo della *performance* 2022-2024 ed il PTFP si sviluppano armonicamente.